




ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 61 del 05/03/2018

Oggetto: Conferimento incarico Avvocato Paolo Stolzi di Firenze – Accordo Transattivo pratica ISPRO / M.P.	
Struttura Proponente	S.C. Amministrazione , Gestione risorse,Attività tecniche e Supporto alla ricerca
Responsabile del procedimento	
Estensore	Domenichini Umberto 
ALLEGATI N.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Eseguibile a norma di Legge dal 05 MAR, 2018

Pubblicato a norma di Legge il 05 MAR, 2018

Inviato al Collegio Sindacale il 05 MAR, 2018

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

05 MAR, 2018

Vista/o :

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 avente per oggetto "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016, n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 3/2008";
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Preso atto che :

- Il dott. M. P. ha svolto:
 - servizio quale dirigente biologo presso il disciolto CSPO in ragione di contratti a tempo determinato dal 16 gennaio 2003;
 - la sua attività a tempo determinato sino al 16.12.2013, essendo poi divenuto a far data dal 17.12.2013 dipendente a tempo pieno ed indeterminato di ISPO, a seguito di vittoria in pubblico concorso;
- ha richiesto che gli fosse riconosciuta, ora per allora cioè al luglio 2008, l'indennità di esclusività di fascia superiore, ritenendo di avere diritto al mutamento di incarico a seguito del decorso del quinquennio di servizio, con conseguente variazione di indennità di esclusività e retribuzione di posizione minima unificata;
- in data 14.1.2015, agli atti, tramite legale di fiducia, ha significato atto di diffida e messa in mora in tal senso, nella quale aveva richiesto ad ISPO di sottoporre il Dirigente a valutazione del collegio tecnico, al fine di consentire il mutamento di incarico in uno di fascia c) o b) sempre ai sensi dell'art. 27 sopra richiamato, e ciò in ragione della maturazione di anzianità quinquennale che, secondo quanto prospettato dal legale, avrebbe dovuto essere computata senza soluzione di continuità a far data dal 2003, con relativa maturazione al gennaio 2008 o, in subordine, al 1 luglio 2013; a tale richiesta si è aggiunta anche l'ulteriore, relativa al ricalcolo della retribuzione cosiddetta minima unificata, conseguente alla diversa determinazione dell'anzianità, per come richiesta nell'atto di diffida;

Dato atto che ISPRO:

- ha, pur tuttavia, osservato in relazione alle richieste effettuate, sia che i precedenti rapporti con CSPO non potevano essere opposti ad ISPO, sia che vi è stata soluzione di continuità fra i rapporti a tempo determinato, talché essi non avrebbero potuto essere considerati come un unicum ai fini della valutazione; inoltre ha contestato le presunte ragioni di credito, rilevando che l'incarico di posizione non può essere riconosciuto retroattivamente, e che la c.d. indennità di equiparazione attiene solo ai contratti a tempo indeterminato, con esclusione, quindi, di quelli a tempo determinato; nel mentre ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività di fascia superiore è necessaria la positiva valutazione del Collegio Tecnico in ordine al quinquennio di servizio precedente;
- valutato che il CSPO non ha fatto esprimere il Collegio Tecnico in ordine alla valutazione del servizio prestato nel quinquennio fino al 2008 e che, al contempo, il dott. M.P. ha continuato proficuamente a prestare attività presso l'Istituto, riconosce il diritto all'indennità di esclusività di fascia superiore a far data dal mese di aprile del 2010, atteso che il carattere fisso e ricorrente di essa la rende soggetta a prescrizione quinquennale e, pertanto, essa è riconosciuta nella misura

tabellare prevista a far data dal 1.4.2010, senza alcuna maggiorazione di interessi o rivalutazione monetaria.

Rappresentato che :

- anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile “ la scelta o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale , se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento , ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio , intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese , alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.” (Corte dei Conti , sez. Regionale di Controllo per il Piemonte , con la delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR)

Valutata la ricorrenza , nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione , di seguito riportati:

- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo , oggetto della presente proposta di deliberazione , cade su un rapporto che, oltre a presentare ,nell'opinione delle parti , carattere d'incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni . Oggetto della transazione , quindi non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti , ma la lite cui questa potrebbe dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;
- la convenienza per l'Istituto alla definizione bonaria della controversia deriva dal fatto non solo che le Parti hanno trovato un accordo che prevede un pagamento a carico di questo Istituto inferiore al quantum richiesto , ma anche evitare l'eventuale aggravio di spesa derivante dalla pronuncia e deposito della sentenza qualora si fosse andati in giudizio sia in ordine alla quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del possibile quantum richiesto .
- dell'aleatorietà dell'esito dell'eventuale giudizio;

Preso atto ancora che:

- È interesse comune delle parti definire ogni e qualsiasi pendenza in base ad un accordo transattivo;
- i contatti fra le parti , quindi, hanno condotto a formulare ipotesi transattive delle pretese avanzate, a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni richiesta, per definire bonariamente la sopradescritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari.

Accertata l'impossibilità oggettiva di far fronte con l'utilizzo delle risorse umane a propria disposizione , all'esigenza di garantire il perfezionamento dell'accordo transattivo de quo;

Ravvisata , a tal fine , la necessità di avvalersi di apposita e qualificata assistenza legale in grado di supportare l'attività di questo istituto nonché di garantire la necessaria assistenza nella gestione delle trattative finalizzate alla conclusione dell'accordo de quo ;

Rilevato che, data la straordinarietà , la temporaneità e la specialità della prestazione richiesta, il ricorso ad una figura professionale specializzata è assolutamente necessario , tenuto conto delle differenti e complesse questioni giuridiche connesse alla questione de quo , il cui esame e la cui valutazione di ordine giuridico si rileva assolutamente indispensabile, in quanto preordinata al perfezionamento dell'accordo tra le Parti;

Ritenuto per le suesposte ragioni, questo Istituto, di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Paolo Stolzi del foro di Firenze di cui ha avuto modo di apprezzarne competenza, professionalità e serietà anche alla luce dell'esperienza acquisita in analoghe specifiche questioni, avendo, tra l'altro, tutelato l'interesse dell'Istituto in diversi giudizi;

Dato atto ancora che ;

- con e mail del 26.01.18 , agli atti del fascicolo, questo istituto ha provveduto ad inviare una bozza di accordo transattivo al dott. P.M.,
- in pari data il Dott. M.P. con e mail , agli atti del fascicolo, ha risposto concordando sul contenuto dell'atto transattivo ricevuto ;

Ritenuta pertanto , la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sottoscrizione dell'accordo transattivo , allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.A)

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);


D E L I B E R A


Per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

1. di avvalersi di specifica e qualificata assistenza legale finalizzata alla definizione dell'accordo transattivo da concludersi con il dott. M. P. per definire bonariamente la sopradescritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari;
2. di conferire all'avvocato Stolzi Paolo, del foro di Firenze, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza in materia, incarico di assistenza legale specialistica, di carattere stragiudiziale, a supporto degli adempimenti alla definizione dell'accordo transattivo da stipularsi con il Dott. M. P.;
3. di approvare lo schema dell'atto di transazione allegato al presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A) finalizzato alla definizione bonaria della controversia;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;
5. di dare atto che :
 - con la sottoscrizione dell'atto di transazione ed il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi previste Il dott. M.P. accetta la somma concordata a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, dichiarando espressamente di null'altro avere da pretendere da ISPO (ora ISPRO) a nessun titolo e ragione e, segnatamente, per incarico di posizione superiore e per indennità di equiparazione.
 - con la corresponsione delle predette somme, le parti – ad ogni effetto di legge – dichiarano di nulla avere da avere o pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione e che ogni ragione di contenzioso è definitivamente transatta.
 - Quindi, sia per il rapporto intercorso con CSPO, in quanto possa o debba risponderne ISPO (ISPRO) quale ente successore nei limiti della normativa vigente, sia per il rapporto intercorso con ISPO, tanto a tempo determinato, quanto a tempo indeterminato, o per fatti direttamente o indirettamente connessi ad esso, le parti espressamente dichiarano di nulla avere da pretendere o avere reciprocamente a nessun titolo o ragione.

- Di riservarsi con successivo atto a provvedere all'imputazione delle spese derivanti dal presente atto;
6. Di trasmettere la presente deliberazione all'Albo di pubblicità dell'ISPRO ed al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2, delle Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.8.2005;


**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)


**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)

**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)


Elenco degli allegati

Allegato "A" Schema Accordo Transattivo

Pag. 3



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

ATTO DI TRANSAZIONE

Oggi, giorno del mese di marzo dell'anno 2018, in Firenze, fra

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA -I.S.P.R.O.-, in persona del suo Direttore Generale pro tempore prof. Gianni Amunni, autorizzato alla firma in virtù di delibera n. del

e

dott. **P. M.**

premesso che

- Il dott. M. P. ha svolto servizio quale dirigente biologo presso il disciolto CSPO in ragione di contratti a tempo determinato dal 16 gennaio 2003;
- lo stesso dott. M.P. ha svolto la sua attività a tempo determinato sino al 16.12.2013, essendo poi divenuto a far data dal 17.12.2013 dipendente a tempo pieno ed indeterminato di ISPO, a seguito di vittoria in pubblico concorso;
- il dott. M.P. ha richiesto che gli fosse riconosciuta, ora per allora cioè al luglio 2008, l'indennità di esclusività di fascia superiore, ritenendo di avere diritto al mutamento di incarico a seguito del decorso del quinquennio di servizio, con conseguente variazione di indennità di esclusività e retribuzione di posizione minima unificata;
- in data 14.1.2015 il dott. M.P., tramite legale di fiducia, ha significato atto di diffida e messa in mora in tal senso, nella quale ha richiesto ad ISPO di sottoporre il Dirigente a valutazione del collegio tecnico, al fine di consentire il mutamento di incarico in uno di fascia c) o b) sempre ai sensi dell'art. 27 sopra richiamato;
- e ciò in ragione della maturazione di anzianità quinquennale che, secondo quanto prospettato dal legale, dovrebbe essere computata senza soluzione di continuità a far data dal 2003, con relativa maturazione al gennaio 2008 o, in subordine, al 1 luglio 2013; a tale richiesta si è aggiunta anche l'ulteriore, relativa al ricalcolo della retribuzione cosiddetta minima unificata, conseguente alla diversa determinazione dell'anzianità, per come richiesta nell'atto di diffida;
- ISPRO ha, pur tuttavia, osservato in relazione alle richieste effettuate, sia che i precedenti rapporti con CSPO non potevano essere opposti ad ISPRO, sia che vi è stata soluzione di continuità fra i rapporti a tempo determinato, talché essi

non avrebbero potuto essere considerati come un *unicum* ai fini della valutazione; inoltre ha contestato le presunte ragioni di credito, rilevando che l'incarico di posizione non può essere riconosciuto retroattivamente, e che la c.d. indennità di equiparazione attiene solo ai contratti a tempo indeterminato, con esclusione, quindi, di quelli a tempo determinato; nel mentre ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività di fascia superiore è necessaria la positiva valutazione del Collegio Tecnico in ordine al quinquennio di servizio precedente;

- a fronte delle reciproche posizioni, le parti hanno concordato di definire ogni e qualsiasi reciproca pendenza alle seguenti

CONDIZIONI

1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2- ISPRO, valutato il fatto che CSPO non ha fatto esprimere il Collegio Tecnico in ordine alla valutazione del servizio prestato nel quinquennio fino al 2008 e che, al contempo, il dott. M. P. ha continuato proficuamente a prestare attività presso l'Istituto, riconosce il diritto all'indennità di esclusività di fascia superiore a far data dal mese di aprile del 2010, atteso che il carattere fisso e ricorrente di essa la rende soggetta a prescrizione quinquennale e, pertanto, essa è riconosciuta nella misura tabellare prevista a far data dal 1.4.2010, senza alcuna maggiorazione di interessi o rivalutazione monetaria e, per l'effetto, corrisponde al predetto dott. M.P. le seguenti somme:

€ Totale lordo spettante.

Tali somme saranno, per quanto attiene alle competenze lorde spettanti, accreditate sul conto corrente del dott. M.P. unitamente alla retribuzione di aprile 2018.

Le suddette somme sono e devono ritenersi omnicomprensive di ogni e qualsiasi avere, senza alcuna maggiorazione di interessi, rivalutazione o accessorio alcuno del credito.

3- Le parti, dandosi reciprocamente atto di quanto sopra, convengono che al dott. M.P. sia assegnato, anche ai fini di quanto sopra, incarico di fascia c), ex art. 27 CCNL del 2000, a far data dal 1 gennaio 2018, ritenendosi, ad oggi, positivamente verificata la condizione della verifica circa l'esito del servizio espletato.

Per l'effetto, ogni questione relativa all'indennità di anzianità e problematiche economiche e giuridiche connesse al riconoscimento dell'anzianità di servizio è definitivamente ed esaustivamente regolata nel modo di cui sopra, senza che le parti abbiano più nulla da avere o pretendere reciprocamente ad alcun titolo.

4- Le parti riconoscono, altresì, reciprocamente che la cosiddetta retribuzione minima unificata, ovvero quanto richiesto dal dott. M.P. per indennità di equiparazione, non è dovuta, in quanto la relativa anzianità è riconoscibile solo a seguito della maturazione di quinquennio in posizione di ruolo ed assunzione a tempo pieno ed indeterminato.

Le parti si danno atto, dunque, ad ogni effetto di legge che l'anzianità maturata con rapporti a tempo determinato non è computabile a tal fine.

5- Il dott. M.P. accetta la somma di cui all'art. 3 che precede a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, dichiarando espressamente di null'altro avere da pretendere da ISPO a nessun titolo e ragione e, segnatamente, per incarico di posizione superiore e per indennità di equiparazione.

6- Con la corresponsione delle predette somme, le parti – ad ogni effetto di legge – dichiarano di nulla avere da avere o pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione e che ogni ragione di contenzioso è definitivamente transatta.

Quindi, sia per il rapporto intercorso con CSPO, in quanto possa o debba risponderne ISPO quale ente successore nei limiti della normativa vigente, sia per il rapporto intercorso con ISPO, tanto a tempo determinato, quanto a tempo indeterminato, o per fatti direttamente o indirettamente connessi ad esso, le parti espressamente dichiarano di nulla avere da pretendere o avere reciprocamente a nessun titolo o ragione.

Per ISPRO

dott. M.P.

Il Direttore Generale

Prof. Gianni Amunni

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:
Settore Risorse Umane ed Affari Generali ISPRO